



COMUNE DI ACQUALAGNA

PROVINCIA DI PESARO E URBINO

PIAZZA MATTEI, 9 – 61041 ACQUALAGNA (PU) –

TEL. +39 0721 79671- FAX +39 0721 799044 – www.comune.acqualagna.ps.it

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E
D'UFFICIO DELLA ORDINANZA N. 22 DEL 29-04-2024

Registro Generale n. 28

ORDINANZA 2° SETTORE

N. 22 DEL 29-04-2024

Ufficio: SEGRETERIA

Oggetto: SOSPENSIONE TEMPORANEA ALLA CIRCOLAZIONE DALLE ORE 15:00 ALLE ORE 18:00 DEL GIORNO MERCOLEDÌ 1° MAGGIO 2024 NEL TRATTO DI VIA FURLO (EX VIA FLAMINIA) COMPRESO TRA LA LOCALITÀ "BORGACCIO" (FINE CENTRO ABITATO DI FURLO) ED IL CONFINE CON IL COMUNE DI FERMIGNANO

L'anno duemilaventiquattro addì ventinove del mese di aprile, il Responsabile del servizio
Iodio Andrea

Vista la programmazione degli eventi inseriti nel progetto denominato "AFFLUENZE" – Fermignano per Pesaro Capitale della Cultura 2024 – che si svolgerà nel Comune di Fermignano;

Considerato che in occasione delle già menzionate manifestazioni si ritiene opportuno prevedere l'adozione di ogni misura possibile a tutela dell'incolumità delle persone e della sicurezza urbana, anche disciplinando opportunamente la viabilità nei luoghi interessati, ed in particolare l'abitato di Passo del Furlo, presso cui si tengono le manifestazioni;

Avute presenti le caratteristiche tecniche delle strade e del traffico che vi si svolge;

Sentito il parere dei competenti uffici comunali e dell'ufficio Polizia Municipale che suggerisce di vietare, visto la previsione di notevole affluenza di partecipanti agli eventi sopra indicati, l'accesso alla località Gola del Furlo **dalle ore 15:00 alle ore 18:00 di mercoledì 01/05/2024;**

Preso atto che esiste un percorso alternativo (nuova S.S. 3 Flaminia);

Ravvisato che si rende necessario procedere all'adozione da parte delle Amministrazioni comunali di Acqualagna e Fermignano, ognuna per il territorio di competenza, di un provvedimento di sospensione temporanea della circolazione, con messa in opera della segnaletica **dalle ore 15:00 alle ore 18:00 di mercoledì 01/05/2024;**

Ritenuto che, per consentire il regolare svolgimento della manifestazione in programma, a tutela del patrimonio stradale, per motivi di sicurezza pubblica e pubblico interesse, nonché per esigenze di carattere tecnico, si rende necessario dare corso al provvedimento proposto;

Visto il "Codice della Strada", di cui al D.lgs. 30-4-1992, n. 285 e il relativo "Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della Strada" approvato con D.P.R. 16-12-1992, n. 495;

Vista la legge 7 agosto 1990 n.241 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il D. Lgs. n.267 del 18.08.2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

Al fine del buon svolgimento delle manifestazioni, onde evitare intralci alla circolazione e per la tutela della pubblica incolumità

ORDINA

1. la CHIUSURA TEMPORANEA AL TRANSITO, **dalle ore 15:00 alle ore 18:00 di mercoledì 01/05/2024 e comunque fino al termine della manifestazione**, della strada Comunale via Furlo (ex s.s. Flaminia), nel tratto della via Furlo (ex s.s. Flaminia) compreso tra la località "Borgaccio" (fine centro abitato di Furlo) ed il confine con il comune di Fermignano.
2. DIVIETO DI SOSTA con rimozione ambo i lati, **dalle ore 14:00 alle ore 18:00 di mercoledì 01/05/2024 e comunque fino al termine della manifestazione**, nel tratto della strada Comunale via Furlo (ex s.s. Flaminia), nel tratto della via Furlo (ex s.s. Flaminia) compreso tra la località "Borgaccio" (fine centro abitato di Furlo) ed il confine con il comune di Fermignano secondo la seguente regolamentazione:
collocazione di idonea segnaletica verticale indicante divieto di sosta, di cui alla figura II 74 art 120, integrato da pannello indicante rimozione coatta mod. II 6/m art. 83, del D.P.R. 495/1992;

SEGNALETICA VERTICALE/COMPLEMENTARE:

- Collocazione di segnaletica verticale e transenne mobili necessarie riportanti divieti di accesso, preavvisi di chiusura delle zone destinate allo svolgimento della manifestazione e direzioni di obbligo in prossimità della stessa.

Sono esclusi dalla presente Ordinanza:

1. I mezzi Sanitari;

2. I mezzi di soccorso;
3. I mezzi della Polizia Locale;
4. I mezzi delle Forze dell'Ordine;
5. I Mezzi di Pronto Intervento;
6. I mezzi del Comune di Acqualagna;

L'Ufficio Tecnico Comunale è tenuto ad approntare idonea segnaletica stradale verticale e complementare (transenne mobili, etc.) di indicazione, obbligo e divieto a partire dall'altezza dello svincolo con la nuova S.S. 3 Flaminia in località Case Nuove al Km 244+800, fino alla località "Borgaccio" (Fine centro abitato di Furlo), ove dovranno essere poste in essere e mantenute tutte le misure atte a far sì che il divieto di transito venga rispettato.

A richiesta degli interessati l'Ufficio Polizia Municipale potrà accordare ai sensi dell'art. 7, comma 4 del Codice della Strada, per esigenze gravi ed indifferibili o per accertate necessità, deroghe o permessi, subordinandole a specifiche condizioni di cautela.

Il responsabile della Polizia Municipale, in considerazione dell'evento straordinario, in base alla situazione della viabilità e delle condizioni meteorologiche è autorizzato a prendere decisioni urgenti attinenti alla viabilità.

Ai sensi degli artt. 11 e 12 del D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, agli Ufficiali, i Funzionari e gli Agenti spetta l'espletamento dei servizi di Polizia Stradale e la vigilanza sulla corretta esecuzione della presente ordinanza.

Ai comportamenti tenuti in violazione ai divieti, obblighi e limitazioni imposti con la presente ordinanza, trovano applicazione le corrispondenti sanzioni previste dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285 e successive modificazioni ed integrazioni;

La presente ordinanza in corso di validità annulla e sostituisce ogni altro atto in contrasto con la stessa.

DISPONE

- 1) L'ufficio tecnico è incaricato dell'apposizione della necessaria segnaletica. di idonea segnaletica stradale conforme alle prescrizioni del D. Lgs. 285/92 e Reg. 495/92 e s.m.i.
- 2) Che la presente ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Acqualagna, ai sensi dell'art. 8 comma 3 della L. n. 241/1990;
- 3) Di trasmettere la presente Ordinanza ai seguenti destinatari:
 - Prefettura di Pesaro Urbino;
 - Questura di Pesaro e Urbino;
 - Provincia di Pesaro e Urbino;
 - Comune di Fermignano (PU);

- Polizia Stradale Cagli;
- Comando Stazione Carabinieri Acqualagna;
- Comando Stazione Carabinieri Forestali Cagli;
- Comando Provinciale di Pesaro e Urbino VV.FF.;
- Polizia Locale di Acqualagna;
- C. O. 118 emergenza sanitaria;
- CRI Pesaro;
- Ditta Adriabus;
- SOUP c/o Regione Marche;

INFORMA

Che, a norma dell'art. 3, comma 4, della legge 07/08/1990, n. 241 è ammesso ricorso, entro 60 giorni, al Tribunale Amministrativo Regionale di Ancona, o in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla stessa data di pubblicazione all'albo Pretorio del Comune.

A norma dell'art. 8 della legge n. 241/90, si rende noto che il responsabile del procedimento è il Responsabile del 2° Settore.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Iodio Andrea

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal al

Lì

IL FUNZIONARIO DESIGNATO
F.to LANI FRANCESCO

Copia conforme all'originale.

Lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Iodio Andrea